



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **33** del **30-05-2017**

OGGETTO:ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA (S.P.R.A.R.) E RICHIESTA APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALLA DIRETTIVA MINISTRO DELL'INTERNO DELL'11.10.202016.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Maggio con inizio alle ore 18:40 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente	16	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	SPINELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Premesso che con nota del 15/5/2017 prot.n.1237, assunta agli atti in data 16/5/2017 prot.n.9054, il Responsabile dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10 , a seguito dell'atto deliberativo n.12 adottato in data 12/5/2017 dal Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona Ambito S10 , ha chiesto a tutti i Comuni dell'ambito di adottare una delibera di adesione alla rete SPRAR "Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati" da far pervenire all'Ufficio di Piano entro la data del 31/5/2017 ed individuare un'idonea struttura di proprietà comunale per l'accoglienza e l'ospitalità dei migranti;

Che , in particolare, il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci con voto unanime dei 14 rappresentanti presenti ha stabilito con la citata delibera n.12 del 12/05/2017 di :

*“ **Aderire** alla rete SPRAR “sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati “ per il triennio 2017/2018/2019 , in modo unitario attraverso il Comune di Sala Consilina- Capofila del Piano Sociale di Zona S10 per i Comuni di Auletta, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano Sulla Marcellana, Pertosa, Petina, Sala Consilina, Salvitelle, San Rufo, Sant'Arsenio, Senza, Sassano e Teggiano previa deliberazione da parte dei Comuni interessati;*

***Applicare** la Clausola di salvaguardia prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno del 11.10.2016 relativamente ai comuni di Auletta, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano Sulla Marcellana, Pertosa, Petina., Sala Consilina, Salvitelle, San Rufo, Sant'Arsenio, Senza, Sassano e Teggiano e che manifestano la volontà di aderire alla rete SPRAR "Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati";*

***Avviare** le procedure per la presentazione del progetto unitario SPRAR da sottoporre preventivamente all'approvazione di questo Coordinamento Istituzionale delegando l'Ufficio di Piano S10 a porre in essere tutto quanto previsto;*

***Procedere**, attraverso l'Ufficio di Piano, al fine della presentazione del progetto unitario SPRAR all'avvio già nell'immediato delle seguenti attività: a) Avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione prioritaria di strutture di proprietà pubblica nei Comuni dell'Ambito, nonché, in subordino, di eventuali strutture di proprietà privata. per l'accoglienza e l'ospitalità dei migranti; b) Avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti gestori dei servizi di accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente; c) Attivazione di procedure di monitoraggio dei progetti SPRAR in fase di realizzazione da parte del Piano Sociale di Zona S10 in condivisione con i Comuni che già attuano tale accoglienza nell'ambito della rete SPRAR; d) Invio di una richiesta, alla Prefettura. di Salerno di bloccare l'iniziativa da parte di soggetti privati per l'accoglienza e l'ospitalità dei migranti poiché in contrasto con le strategie di sviluppo territoriale (sociale, ambientale e turistico);*

***Trasmettere** la presente deliberazione ai Comuni interessati per l'approvazione dell'adesione alla rete SPRAR "Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati" in modo unitario attraverso il Comune di Sala Consilina Capofila del Piano Sociale di Zona S10;*

***Trasmettere** la richiesta di applicazione della Clausola di salvaguardia prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno dell'11.10.2016 alla Prefettura di Salerno relativamente ai Comuni di Auletta, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano Sulla Marcellana, Pertosa, Petina, Sala Consilina, Salvitelle, San Rufo, Sant'Arsenio, Senza, Sassano e Teggiano a cura del Sindaco del Comune di Sala Consilina in quanto Capofila del Piano Sociale di Zona S10;*

***Individuare** nella persona del Responsabile dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10, dott. Antonio Domenico Florio, il Responsabile delegato all'attuazione dei provvedimenti conseguenti;*

***Delegare** il Sindaco di Sala Consilina - Comune Capofila del Piano Sociale di Zona S10 - alla sottoscrizione della documentazione necessaria, nonché a porre in essere per quanto di competenza tutti gli adempimenti consequenziali;..."*

Vista la Legge n. 328 del 08 Novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31/10/2007);

Vista la Legge Regionale n. 15 del 06 luglio 2012 "Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del Welfare Regionale e dei servizi per la non autosufficienza";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012 "Modifica degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n.40 del 14/02/2011, pubblicata sul BURC n. 42 del 09.07.2012;

Vista la Convezione ex art. 30 del D.Lgs.n.267/2000 per la gestione dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari Ambito Territoriale S10 che individua il Comune Capofila in quello Sala Consilina sottoscritta dai legali rappresentanti dei comuni aderenti all'Ambito Territoriale S10 in data 08/05/2015.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato in G.U. n. 200 del 27.08.2016 per la presentazione di domande di contributo, da parte di Enti Locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2017/2019;

Visto il D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Vista la Delibera n. 12 adottata dal Coordinamento Istituzionale in data 10.05.2017 ad oggetto: Adesione al Sistema di Protezione per richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale ed Umanitaria (S.P.R.A.R) e richiesta applicazione clausola di salvaguardia di cui alla Direttiva Ministro dell'interno del 11.10.2016 - Ambito S10.

Vista la nota del Ministro dell'Interno datata 11 ottobre 2016 avente ad oggetto "Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti

asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR” ed inviata a tutte le Prefetture della Repubblica con la quale si invita ad attivare una politica di governance applicando una clausola di salvaguardia che renda esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall’attivazione di ulteriori forme di accoglienza;

Vista l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, citato, che prevede la partecipazione degli enti locali per la prestazione di servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

Vista l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, citato, che ha istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della direttiva 2013/33/UE/ recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», ed in particolare gli articoli 14 e 19, rispettivamente sul sistema di accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e sull'accoglienza dei i minori stranieri non accompagnati;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, sul sistema di accoglienza territoriale, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità di presentazione da parte degli enti locali di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, delle domande di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-septies del medesimo decreto-legge, anche in deroga al limite dell'80% di cui al comma 2 dell'art. 1-sexies citato, nonché l'individuazione delle linee guida per la predisposizione dei servizi di accoglienza da assicurare da parte degli enti locali;

Visto il Decreto 10 agosto 2016 – Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

Viste le linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati approvate con il predetto decreto 10 agosto 2016 ed in particolare:

Art. 3. Servizi di accoglienza

1. I servizi di accoglienza integrata del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR, sono prestati nel rispetto delle presenti linee guida.

2. Gli enti locali proponenti richiedono un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore dei seguenti destinatari:

a) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare;

b) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, , nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico;

c) minori stranieri non accompagnati/msna. I servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possono prevedere l'accoglienza anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i quali, avendo compiuto i 18 anni di età, restano in accoglienza nei tempi e con le modalità previste nella parte II delle presenti linee guida.

Art. 4. Presentazione della domanda

1. Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto presentano domanda di finanziamento per i servizi di accoglienza integrata di cui all'art. 3 delle presenti linee guida, secondo il modello di domanda e i relativi modelli predisposti dal Dipartimento, pubblicati sui siti del Dipartimento e dello SPRAR.

2. Ogni ente locale, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna tipologia di destinatari indicati nell'art. 3 delle presenti linee guida. Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto, per la medesima tipologia, è ammessa alla valutazione quella pervenuta per prima.

3. Le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo; le domande pervenute entro il 31 marzo di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° luglio successivo.

Art. 5. Durata degli interventi

1. La durata degli interventi di accoglienza integrata è triennale e decorre dalla pubblicazione del decreto del ministro di cui all'art. 2, comma 4, del decreto.

2. Il contributo, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno di durata.

Art. 6. Enti attuatori

1. Per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata indicati dalle presenti linee guida l'ente locale proponente può avvalersi di uno o più enti attuatori, secondo quanto indicato al capo III.

Art. 7. Capacità ricettiva dei servizi di accoglienza

1. I servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari di cui all'art. 3 assicurano una disponibilità non inferiore a dieci posti. La capacità ricettiva in ciascuna struttura di accoglienza non può, di norma, superare i sessanta posti e, in ogni caso, deve evitare eccessive concentrazioni.

Art. 20. Requisiti delle strutture

1. Gli enti locali si avvalgono di strutture:

a) residenziali e civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto;

b) pienamente e immediatamente fruibili;

c) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nonché, nel caso di strutture per minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate come previsto dalla vigente normativa nazionale e/o regionale per l'accoglienza dei minori, laddove non sussiste ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

d) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;

e) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.

2. All'atto di presentazione della domanda l'ente locale è tenuto a produrre una relazione

dell'ufficio tecnico per ogni unità immobiliare indicata nella dichiarazione sostitutiva e descritta nella/e scheda/e strutture, prodotte ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis), delle presenti linee guida. In caso di comprovati motivi che impediscano la produzione del predetto documento tecnico nei tempi previsti, l'ente locale aggiudicatario del finanziamento dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto. In caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, l'ente locale proponente, deve produrre copia dell'autorizzazione e/o accreditamento delle strutture individuate.

Art. 23. Piano finanziario preventivo e costi dei servizi

Il piano finanziario deve essere redatto in conformità al modello di «Piano finanziario preventivo» tenendo conto delle spese ammissibili e dei limiti di cui al «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR».

Art. 28. Cofinanziamento

Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'ente locale può essere apportato sia dallo stesso ente locale oppure dall'eventuale ente attuatore o anche da enti locali partners indicati nella domanda di contributo e dei quali sia allegata la formale lettera di partenariato/adesione.

Art. 30. Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti

1. Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.

2. L'accoglienza integrata e' costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori: mediazione linguistico-culturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria.

Considerato che con successiva deliberazione di Giunta comunale potranno essere individuate eventuali strutture pubbliche idonee per la richiesta del contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR che saranno messe a disposizione per l'avvio delle procedure per l'approvazione del relativo bando/avviso per l'individuazione del soggetto del terzo settore (ente attuatore) disponibile alla coprogettazione ed alla successiva gestione del servizio di accoglienza, con definizione dei relativi criteri e condizioni;

Dato atto che gli enti locali che presentano domanda di finanziamento possono imputare i costi di adeguamento delle strutture nella misura massima del 3,33% del costo annuo complessivo, a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla rete SPRAR mediante la presentazione, a cura del Comune di Sala Consilina quale Capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S10, di un progetto di accoglienza per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore di titolari di protezione internazionale e, altresì, richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, per un numero di posti che nel rispetto della Circolare suddetta sia preliminarmente condivisa ed approvata dal Coordinamento dei Sindaci dell'Ambito S10.

Ritenuto di dare mandato alla Giunta Comunale per l'individuazione di eventuali strutture pubbliche idonee per la richiesta del contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR che saranno messe a disposizione del Comune di Sala Consilina quale Capofila per l'avvio delle procedure per l'approvazione del relativo bando/avviso per l'individuazione del soggetto del terzo settore (ente attuatore) disponibile

alla coprogettazione ed alla successiva gestione del servizio di accoglienza, con definizione dei relativi criteri e condizioni;

PROPONE

Di aderire quale Comune Capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S10 alla rete SPRAR mediante la presentazione di un progetto di accoglienza per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore di titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, per un numero di posti che nel rispetto della Circolare suddetta sia preliminarmente condivisa ed approvata dal Coordinamento dei Sindaci dell'Ambito S10.

Di dare atto che con successiva deliberazione di Giunta comunale saranno individuate eventuali strutture pubbliche idonee per la richiesta del contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR che saranno messe a disposizione del Comune di Sala Consilina per l'avvio delle procedure per l'approvazione del relativo bando/avviso per l'individuazione del soggetto del terzo settore (ente attuatore) disponibile alla coprogettazione ed alla successiva gestione del servizio di accoglienza, con definizione dei relativi criteri e condizioni;

Di dare mandato al Sindaco di confermare l'adesione quale comune Capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S10 alla rete SPRAR all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Salerno anche ai fini dell'attivazione della clausola di salvaguardia di cui alla nota del Ministro dell'Interno datata 11 ottobre 2016 avente ad oggetto " Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR" richiamata nelle premesse.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Sindaco prima di introdurre l'argomento , ricorda il vecchio adagio "*che a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca*". Evidenzia come la minoranza in un modo o nell'altro oggi è assente alla discussione di questo argomento di rilevante impatto sociale. Comunica che a seguito dei diversi incontri sul tema dell'emigrazione avuti in Prefettura si è giunti alla conclusione che il fenomeno dell'emigrazione può essere subito o gestito. Questa Amministrazione ha deciso di gestirlo al fine di attuare tutte le misure necessarie dal punto di vista sanitario e sociale a tutela della comunità locale. Ricorda che il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci con voto unanime dei 14 rappresentanti presenti ha stabilito con la delibera n.12 del 12/05/2017 di aderire alla rete SPRAR "sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati " per il triennio 2017/2018/2019 , in modo unitario attraverso il Comune di Sala Consilina- Capofila del Piano Sociale di Zona S10 per i Comuni di Auletta, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano Sulla Marcellana. Pertosa, Petina, Sala Consilina, Salvitelle, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano previa deliberazione da parte dei Comuni interessati. Rende noto che è stato anche stabilito di applicare la Clausola di salvaguardia prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno del 11.10.2016 e di avviare le procedure per la presentazione del progetto unitario SPRAR da sottoporre preventivamente all'approvazione del Coordinamento Istituzionale delegando l'Ufficio di Piano S10 a porre in essere tutto quanto previsto. Pertanto

attraverso l'Ufficio di Piano si procederà alla presentazione di un progetto unitario SPRAR. Esprime rammarico che su questa decisione di aderire o meno alla rete SPRAR mediante la presentazione di un progetto di accoglienza per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore di titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario, la maggioranza sia stata lasciata sola a decidere senza la possibilità di dibattito e confronto con le minoranze, le stesse che spesso rivendicano e lamentano la mancanza di coinvolgimento sulle scelte amministrative e di confronto. Proprio su di un tema di rilevanza sociale così importante tutti i gruppi di minoranza si sono sottratti al confronto. Ritiene che l'adesione alla rete sia necessario per gestire in modo equilibrato il fenomeno dell'emigrazione che garantirà controlli sanitari preventivi delle persone che giungeranno sul territorio. Inoltre queste persone saranno accolte in strutture pubbliche o private che il progetto andrà a prevedere. Invita pertanto il Consiglio a votare la proposta di delibera di cui dà lettura.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione unanime degli 11 consiglieri comunali presenti avvenuta per alzata di mano e proclamata dal Presidente

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime degli 11 consiglieri comunali presenti avvenuta per alzata di mano e proclamata dal Presidente.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 24-05-2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI
f.to dr.Lucio Pisano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 31-05-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 31-05-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 31-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Lucio Pisano
